

**Idiritti inviolabili**

# Art. 2 Costituzione italiana

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

# La semplicità del testo

- “Per tutelare i principi inviolabili e sacri di autonomia e dignità della persona e di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce i diritti essenziali agli individui ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale”.
- Sfrondare il bagaglio ideologico a favore di parole “evidenti, persuasive e comprensibili per l’operaio , l’impiegato, la donna di casa” (on. Togliatti)

- Dichiarazione dei diritti dell' uomo e del cittadino (1789):
  - “(...) hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell' uomo (...)”
  - art. 2 Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell' uomo.
- Dichiarazione di indipendenza americana (1776):
  - “(...) che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e la ricerca della Felicità (...)”

Germania: art. 1 “dignità umana”:

Il popolo tedesco **riconosce** gli **inviolabili** e **inalienabili** diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo (...)

Spagna art. 10 (“dei diritti e dei doveri fondamentali”):

1. La dignità della persona, i **diritti inviolabili** che le sono connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell'ordine politico e della pace sociale.

2. Le norme relative ai **diritti fondamentali** e alla libertà, riconosciute dalla Costituzione, s'interpreteranno in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo e ai Trattati e Accordi internazionali nelle stesse materie ratificate dalla Spagna.

Portogallo: Art. 2 (“Stato di diritto democratico”)

La Repubblica Portoghese è uno Stato di diritto democratico, fondato sulla sovranità popolare, sul pluralismo di espressione e di organizzazione politica democratica, **sul rispetto e la garanzia di effettività dei diritti e delle libertà fondamentali** e sulla separazione e interdipendenza dei poteri, che si propone la realizzazione della democrazia economica, sociale e culturale ed il rafforzamento della democrazia partecipativa.

# I dibattiti intorno all' art. 2

- 1. Compromesso (“riconosce e garantisce”)
- 2. Clausola aperta o chiusa

# Formula “aperta” o “chiusa”

- Formula aperta o chiusa?
- Corte costituzionale:
- Chiusa:
- 98/1979: transessualismo e rettifica anagrafica
- (spetta al Legislatore!)
- “(...) nella costante interpretazione della Corte, l'invocato art. 2 della Costituzione, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, che costituiscono patrimonio irretrattabile della sua personalità, deve essere ricollegato alle norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie fondamentali”

- Aperta (?) 561/1987:
- (riconoscimento pensionistico vittime violenze carnali durante la guerra)
- “La violenza carnale costituisce invero, nell'ordinamento giuridico penale, la più grave violazione del fondamentale diritto alla libertà sessuale. Essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente é senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire.”

# I soggetti

I soli cittadini?

No: se ne discute in Assemblea  
costituente

Le persone

Gli stranieri: non an ma  
quantum

- Le generazioni future:
- (sent. 419 /1996: in materia di espropriazione e acque pubbliche: la dichiarazione di pubblicità delle acque si risolve in un limite della proprietà dovuto alla intrinseca e mutata rilevanza della risorsa idrica, rispondente alla sua natura, "come scelta non irragionevole operata dal legislatore" e quale modo di attuazione e salvaguardia di uno dei **valori fondamentali dell'uomo (e delle generazioni future)** all'integrità del patrimonio ambientale (...))

# Formazioni sociali

Formazioni sociali: diritti delle comunità nelle quali la personalità dell' uomo si "espande"

**Delle** formazioni sociali

**Nelle** formazioni sociali: talvolta attenuati ma rimane sempre importanza solidarietà

Bilanciare individuo e formazione sociale  
(es. caso Lombardi Vallauri)

# I doveri

- I doveri:
- (già nel 1789: “I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri”)
- Differenza sostanziale rispetto ai diritti
- Devono essere previsti dal legislatore (dottrina unanime)